

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1505/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 1506/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	3
Regolamento (CE) n. 1507/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	5
Regolamento (CE) n. 1508/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la terza gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003	7
Regolamento (CE) n. 1509/2003 della Commissione, del 27 agosto 2003, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 82 500 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco	8
Regolamento (CE) n. 1510/2003 della Commissione, del 27 agosto 2003, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 730 000 tonnellate di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco	11
Regolamento (CE) n. 1511/2003 della Commissione, del 27 agosto 2003, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 11 600 tonnellate di sorgo detenute dall'organismo d'intervento francese	14
Regolamento (CE) n. 1512/2003 della Commissione, del 27 agosto 2003, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 4 000 tonnellate di orzo detenute dall'organismo d'intervento lussemburghese	17
Regolamento (CE) n. 1513/2003 della Commissione, del 27 agosto 2003, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 435 000 tonnellate di orzo detenute dall'organismo d'intervento francese	20
Regolamento (CE) n. 1514/2003 della Commissione, del 27 agosto 2003, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 7 000 tonnellate di orzo detenute dall'organismo d'intervento svedese	23
Regolamento (CE) n. 1515/2003 della Commissione, del 27 agosto 2003, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 18 300 tonnellate di orzo detenute dall'organismo d'intervento finlandese	26

Prezzo: 18 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 1516/2003 della Commissione, del 27 agosto 2003, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 45 300 tonnellate di orzo detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito	29
Regolamento (CE) n. 1517/2003 della Commissione, del 27 agosto 2003, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 22 300 tonnellate di orzo detenute dall'organismo d'intervento belga	32
★ Regolamento (CE) n. 1518/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine	35
Regolamento (CE) n. 1519/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	43
Regolamento (CE) n. 1520/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	46
Regolamento (CE) n. 1521/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso	48
Regolamento (CE) n. 1522/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 125ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97	49
Regolamento (CE) n. 1523/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	51
Regolamento (CE) n. 1524/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, relativo al rigetto delle domande dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari	57
Regolamento (CE) n. 1525/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva	58
Regolamento (CE) n. 1526/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	60
Regolamento (CE) n. 1527/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	62
Regolamento (CE) n. 1528/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali	66

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2003/627/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 20 agosto 2003, che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 96/49/CE, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose per ferrovia ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 3026]** 67

2003/628/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 22 agosto 2003, che fissa una ripartizione finanziaria indicativa tra gli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nel quadro del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna 2003/2004 [notificata con il numero C(2003) 3047]** 73

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1505/2003 DELLA COMMISSIONE
del 28 agosto 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 agosto 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	48,9
	060	52,5
	068	45,3
	096	39,3
	999	46,5
0707 00 05	052	124,8
	096	82,2
	999	103,5
0709 90 70	052	74,2
	999	74,2
0805 50 10	382	52,7
	388	62,8
	524	52,9
	528	52,4
	999	55,2
0806 10 10	052	71,9
	064	89,8
	999	80,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	79,4
	400	53,1
	508	82,8
	512	91,6
	720	56,6
	804	89,4
	999	75,5
0808 20 50	052	118,1
	388	86,2
	999	102,2
0809 30 10, 0809 30 90	052	119,8
	999	119,8
0809 40 05	060	63,5
	064	63,8
	066	70,7
	068	50,0
	093	76,5
	094	53,9
	624	125,5
	999	72,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1506/2003 DELLA COMMISSIONE**del 28 agosto 2003****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 79/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽⁵⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato. Devono

essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 2003.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.⁽⁴⁾ GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4.⁽⁵⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 28 agosto 2003, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi
addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	7,00	0,03	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	9,20	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1507/2003 DELLA COMMISSIONE**del 28 agosto 2003****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati come tali devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽³⁾. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

(4) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

(5) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane. La stessa può essere modificata nell'intervallo.

(6) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, a seguito della situazione del mercato mondiale o delle esigenze specifiche di taluni mercati può essere necessario differenziare la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo le destinazioni.

(7) L'aumento rapido e significativo, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero comunitario verso tali paesi sembra avere un carattere fortemente artificiale.

(8) Per evitare possibili abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per tutti i paesi dei Balcani occidentali non va fissata la restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(9) In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni concesse all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 2003.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	42,30 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	43,10 ⁽¹⁾
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	42,30 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	43,10 ⁽¹⁾
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4598
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	45,98
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	46,85
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	46,85
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4598

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999), e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

REGOLAMENTO (CE) N. 1508/2003 DELLA COMMISSIONE**del 28 agosto 2003****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la terza gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1290/2003 della Commissione, del 18 luglio 2003, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2003/2004 ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2003, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare

della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la terza gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la terza gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1290/2003, l'importo massimo della restituzione all'esportazione a destinazione di determinati paesi terzi è pari a 49,926 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 181 del 19.7.2003, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 1509/2003 DELLA COMMISSIONE**del 27 agosto 2003****relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 82 500 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, prevede segnatamente che la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento deve essere effettuata mediante aggiudicazione e a condizioni di prezzo tali da evitare turbative del mercato.
- (2) La Germania dispone tuttora di scorte d'intervento di orzo.
- (3) A seguito delle difficili condizioni climatiche registratesi in gran parte della Comunità, la produzione di cereali della campagna 2003/04 ha subito una consistente riduzione. A livello locale questa situazione ha determinato un aumento dei prezzi e conseguenti difficoltà, in particolare per gli allevamenti e l'industria dei mangimi, per i quali risulta difficile approvvigionarsi a prezzi competitivi.
- (4) È opportuno rendere disponibili sul mercato interno le scorte di orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco che, in precedenza, erano destinate all'esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 668/2001 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1093/2003 ⁽⁶⁾, e di abrogare detto regolamento.
- (5) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno prevedere che la gara sia gestita dalla Commissione; è opportuno, inoltre, stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo di vendita minimo.
- (6) Nella comunicazione dell'organismo d'intervento tedesco alla Commissione è importante mantenere l'anonimato degli offerenti.
- (7) Al fine di ammodernare la gestione, occorre che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per posta elettronica.
- (8) Il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine impartito dal suo presidente,

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento tedesco procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di circa 82 000 tonnellate di orzo da esso detenute.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato l'orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 2

La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

- a) le offerte sono determinate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;
- b) il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.

Articolo 3

In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 la cauzione per l'offerta è fissata a 10 EUR per tonnellata.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 18 settembre 2003 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 18 dicembre 2003 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
BLE
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
(Telex 4-11475, 4-16044)

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 93 del 3.4.2001, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU L 157 del 26.6.2003, pag. 16.

Articolo 5

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Tali informazioni devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica di cui all'allegato II, secondo il modello di cui allo stesso allegato.

Articolo 6

La Commissione stabilisce il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, la fissazione può avvenire separatamente per ciascuna partita.

Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, la fissazione può essere accompagnata dalla fissazione di un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.

La Commissione decide conformemente alla procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 668/2001 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Luogo di ammasso	Quantitativo (in tonnellate)
Schleswig-Holstein/Hamburg/Nieder-sachsen/ Bremen/Mecklenburg-Vorpommern	47 000
Nordrhein-Westfalen/Hessen/Rheinland-Pfalz/Saar- land/Baden-Württemberg/Bayern	17 500
Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalt/Sachsen/ Thüringen	18 000

ALLEGATO II

Gara permanente per la rivendita sul mercato di 82 500 tonnellate di orzo detenute dall'organismo di intervento tedesco

[Regolamento (CE) n. 1509/2003]

1	2	3	4
Numerazione degli offerenti	Numero della partita	Quantità (t)	Prezzo d'offerta (EUR/t)
1			
2			
3			
ecc.			

Indirizzo elettronico per l'invio delle informazioni a norma dell'articolo 5:

AGRI-C1-ORGE-ALLEMAND-STOCKS@CEC.EU.INT

REGOLAMENTO (CE) N. 1510/2003 DELLA COMMISSIONE**del 27 agosto 2003****relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 730 000 tonnellate di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, prevede segnatamente che la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento deve essere effettuata mediante aggiudicazione e a condizioni di prezzo tali da evitare turbative del mercato.
- (2) La Germania dispone tuttora di scorte d'intervento di segala.
- (3) A seguito delle difficili condizioni climatiche registratesi in gran parte della Comunità, la produzione di cereali della campagna 2003/04 ha subito una consistente riduzione. A livello locale questa situazione ha determinato un aumento dei prezzi e conseguenti difficoltà, in particolare per gli allevamenti e l'industria dei mangimi, per i quali risulta difficile approvvigionarsi a prezzi competitivi.
- (4) È opportuno rendere disponibili sul mercato interno le scorte di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco che, in precedenza, erano destinate all'esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 864/2003 della Commissione ⁽⁵⁾, al fine di utilizzarle sul mercato interno nel settore dell'alimentazione animale e di abrogare detto regolamento.
- (5) Al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo di trasformazione, è opportuno prevedere controlli particolari ed esigere dall'aggiudicatario la costituzione di una cauzione, di cui occorre stabilire le condizioni per lo svincolo.
- (6) Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 ⁽⁷⁾, stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione dei prodotti provenienti dall'intervento.
- (7) Ai fini della gestione precisa dei quantitativi aggiudicati, è opportuno stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo di vendita minimo.

- (8) Nella comunicazione dell'organismo d'intervento tedesco alla Commissione è importante mantenere l'anonimato degli offerenti.
- (9) Al fine di ammodernare la gestione, occorre che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per posta elettronica.
- (10) Il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine impartito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento tedesco procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di circa 730 000 tonnellate di segala da esso detenute, destinate a essere trasformate in mangimi.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinata la segala figurano nell'allegato I.

Articolo 2

La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

- a) le offerte sono determinate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;
- b) il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.

Articolo 3

Le offerte sono valide unicamente se correate:

- a) della prova che l'offerente ha costituito una cauzione per l'offerta che, in deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è fissata a 10 EUR per tonnellata;
- b) dell'impegno scritto dell'offerente di utilizzare i cereali per l'alimentazione degli animali o per trasformarli in mangimi entro il 30 aprile 2004 e di costituire una cauzione di 30 EUR per tonnellata entro il termine di due giorni lavorativi dal giorno in cui è stata ricevuta la dichiarazione di attribuzione della gara;
- c) dell'impegno a tenere una contabilità di magazzino che consenta di verificare il rispetto dell'obbligo di incorporare la segala nell'alimentazione degli animali.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

⁽⁷⁾ GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 18 settembre 2003 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 18 dicembre 2003 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

BLE

Adickesallee 40

D-60322 Frankfurt am Main

(Telex 4-11475, 4-16044).

Articolo 5

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Tali informazioni devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica di cui all'allegato II, secondo il modello di cui allo stesso allegato.

Articolo 6

La Commissione stabilisce il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, la fissazione può avvenire separatamente per ciascuna partita.

Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, la fissazione può essere accompagnata dalla fissazione di un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.

La Commissione decide conformemente alla procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92.

Articolo 7

1. La cauzione di cui all'articolo 3, lettera a), è svincolata integralmente in relazione ai quantitativi per i quali:

a) l'offerta non è stata presa in considerazione;

b) il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato entro il termine stabilito ed è stata costituita la cauzione di cui all'articolo 3, lettera b).

2. La cauzione di cui all'articolo 3, lettera b), è svincolata entro e non oltre il 30 aprile 2004 proporzionalmente ai quantitativi utilizzati nell'alimentazione animale all'interno della Comunità.

3. La prova dell'incorporazione della segala nei mangimi, di cui al presente regolamento, è fornita in conformità con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92.

Articolo 8

Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 deve fare riferimento, se del caso, all'impegno di cui all'articolo 3, lettera b), e recare una o più delle seguenti menzioni:

— Destinados a la transformación prevista en el Reglamento (CE) n° 1510/2003

— Til forarbejdning som fastsat i forordning (EF) nr. 1510/2003

— Zur Verarbeitung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1510/2003 bestimmt

— Προορίζονται για μεταποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1510/2003

— For processing provided for in Regulation (EC) No 1510/2003

— Destinés à la transformation prévue au règlement (CE) n° 1510/2003

— Destinati alla trasformazione prevista dal regolamento (CE) n. 1510/2003

— Bestemd om te worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1510/2003

— Para a transformação prevista no Regulamento (CE) n.º 1510/2003

— Tarkoitettu asetuksen (EY) N:o 1510/2003 liitteessä ... säädettyn jalostukseen

— För bearbetning enligt förordning (EG) nr 1510/2003.

Articolo 9

Il regolamento (CE) n. 864/2003 è abrogato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Luogo di ammasso	Quantitativi (in tonnellate)
Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/ Bremen/Mecklenburg-Vorpommern	317 040
Nordrhein-Westfalen/Hessen/Rheinland-Pfalz/Saar- land/Baden-Württemberg/Bayern	22 311
Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalt/Sachsen/ Thüringen	390 649

ALLEGATO II

Gara permanente per la rivendita sul mercato di 730 000 tonnellate di segala detenute dall'organismo di intervento tedesco

[Regolamento (CE) n. 1510/2003]

1	2	3	4
Numerazione degli offerenti	Numero della partita	Quantità (t)	Prezzo d'offerta (EUR/t)
1			
2			
3			
ecc.			

Indirizzo elettronico per l'invio delle informazioni a norma dell'articolo 5:

AGRI-C1-SEIGLE-ALLEMAND-STOCKS@CEC.EU.INT

REGOLAMENTO (CE) N. 1511/2003 DELLA COMMISSIONE**del 27 agosto 2003****relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 11 600 tonnellate di sorgo detenute dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, prevede segnatamente che la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento deve essere effettuata mediante aggiudicazione e a condizioni di prezzo tali da evitare turbative del mercato.
- (2) La Francia dispone ancora di scorte d'intervento di sorgo.
- (3) A seguito delle difficili condizioni climatiche registratesi in gran parte della Comunità, la produzione di cereali della campagna 2003/04 ha subito una consistente riduzione. A livello locale questa situazione ha determinato un aumento dei prezzi e conseguenti difficoltà, in particolare per gli allevamenti e l'industria dei mangimi, per i quali risulta difficile approvvigionarsi a prezzi competitivi.
- (4) È opportuno rendere disponibili sul mercato interno le scorte di sorgo detenute dall'organismo d'intervento francese che, in precedenza, erano destinate all'esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1066/2003 della Commissione ⁽⁵⁾ e di abrogare detto regolamento.
- (5) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno prevedere che la gara sia gestita dalla Commissione; è opportuno, inoltre, stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo di vendita minimo.
- (6) Nella comunicazione dell'organismo d'intervento francese alla Commissione è importante mantenere l'anonimato degli offerenti.
- (7) Al fine di ammodernare la gestione, occorre che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per posta elettronica.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento francese procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 11 600 tonnellate di sorgo da esso detenute.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il sorgo figurano nell'allegato I.

Articolo 2

La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

- a) le offerte sono determinate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;
- b) il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.

Articolo 3

In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 la cauzione per l'offerta è fissata a 10 EUR per tonnellata.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 18 settembre 2003 alle ore 9 (ora di Bruxelles).
2. Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).
3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 18 dicembre 2003 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Le offerte devono essere depositate presso l'organismo d'intervento francese:

Office national interprofessionnel des céréales
21, avenue Bosquet
F-75326 Paris Cedex 07
Telex 20 04 90 OFBLE F/20 36 62 OFIDM F
Fax (33) 147 05 61 32

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 154 del 21.6.2003, pag. 53.

Articolo 5

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Tali informazioni devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica di cui all'allegato II, secondo il modello di cui allo stesso allegato.

Articolo 6

La Commissione stabilisce il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, la fissazione può avvenire separatamente per ciascuna partita.

Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, la fissazione può essere accompagnata dalla fissazione di un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.

La Commissione decide conformemente alla procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 1066/2003 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Luogo di ammasso	Quantitativi (in tonnellate)
Clermont	4 000
Lione	7 600

ALLEGATO II

Gara permanente per la rivendita sul mercato di 11 600 tonnellate di sorgo detenute dall'organismo di intervento francese

[Regolamento (CE) n. 1511/2003]

1	2	3	4
Numerazione degli offerenti	Numero della partita	Quantità (t)	Prezzo d'offerta (EUR/t)
1			
2			
3			
ecc.			

Indirizzo elettronico per l'invio delle informazioni a norma dell'articolo 5:

AGRI-C1-SORGHO-FRANÇAIS-STOCKS@CEC.EU.INT

REGOLAMENTO (CE) N. 1512/2003 DELLA COMMISSIONE**del 27 agosto 2003****relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 4 000 tonnellate di orzo detenute dall'organismo d'intervento lussemburghese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, prevede segnatamente che la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento deve essere effettuata mediante aggiudicazione e a condizioni di prezzo tali da evitare turbative del mercato.
- (2) Il Lussemburgo dispone tuttora di scorte d'intervento di orzo.
- (3) A seguito delle difficili condizioni climatiche registratesi in gran parte della Comunità, la produzione di cereali della campagna 2003/04 ha subito una consistente riduzione. A livello locale questa situazione ha determinato un aumento dei prezzi e conseguenti difficoltà, in particolare per gli allevamenti e l'industria dei mangimi, per i quali risulta difficile approvvigionarsi a prezzi competitivi.
- (4) È opportuno rendere disponibili sul mercato interno le scorte di orzo detenute dall'organismo d'intervento lussemburghese che, in precedenza, erano destinate all'esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1735/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1241/2000 ⁽⁶⁾ e di abrogare detto regolamento.
- (5) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno prevedere che la gara sia gestita dalla Commissione; è opportuno, inoltre, stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo di vendita minimo.
- (6) Nella comunicazione dell'organismo d'intervento lussemburghese alla Commissione è importante mantenere l'anonimato degli offerenti.
- (7) Al fine di ammodernare la gestione, occorre che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per posta elettronica.

- (8) Il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine impartito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento lussemburghese procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 4 000 tonnellate di orzo da esso detenute.
2. Le regioni nelle quali è immagazzinato l'orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 2

La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

- a) le offerte sono determinate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;
- b) il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.

Articolo 3

In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 la cauzione per l'offerta è fissata a 10 EUR per tonnellata.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 18 settembre 2003 alle ore 9 (ora di Bruxelles).
2. Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).
3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 18 dicembre 2003 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento lussemburghese:

Service d'économie rurale, office du blé
113-115, rue de Hollerich
L-1741 Lussemburgo
Telex 2537 AGRIM L
Fax (352) 45 01 78.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.⁽⁵⁾ GU L 217 del 5.8.1998, pag. 13.⁽⁶⁾ GU L 141 del 15.6.2000, pag. 31.

Articolo 5

L'organismo d'intervento lussemburghese comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Tali informazioni devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica di cui all'allegato II, secondo il modello di cui allo stesso allegato.

Articolo 6

La Commissione stabilisce il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, la fissazione può avvenire separatamente per ciascuna partita.

Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, la fissazione può essere accompagnata dalla fissazione di un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.

La Commissione decide conformemente alla procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 1735/98 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Luogo di ammasso	Quantitativi (in tonnellate)
Lussemburgo	4 000

ALLEGATO II

Gara permanente per la rivendita sul mercato di 4 000 tonnellate di orzo detenute dall'organismo di intervento lussemburghese

[Regolamento (CE) n. 1512/2003]

1	2	3	4
Numerazione degli offerenti	Numero della partita	Quantità (t)	Prezzo d'offerta EUR/t
1			
2			
3			
ecc.			

Indirizzo elettronico per l'invio delle informazioni a norma dell'articolo 5:

AGRI-C1-ORGE-LUXEMBOURGEOIS-STOCKS@CEC.EU.INT

REGOLAMENTO (CE) N. 1513/2003 DELLA COMMISSIONE**del 27 agosto 2003****relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 435 000 tonnellate di orzo detenute dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, prevede segnatamente che la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento deve essere effettuata mediante aggiudicazione e a condizioni di prezzo tali da evitare turbative del mercato.
- (2) La Francia dispone tuttora di scorte d'intervento di orzo.
- (3) A seguito delle difficili condizioni climatiche registratesi in gran parte della Comunità, la produzione di cereali della campagna 2003/04 ha subito una consistente riduzione. A livello locale questa situazione ha determinato un aumento dei prezzi e conseguenti difficoltà, in particolare per gli allevamenti e l'industria dei mangimi, per i quali risulta difficile approvvigionarsi a prezzi competitivi.
- (4) È opportuno rendere disponibili sul mercato interno le scorte di orzo detenute dall'organismo d'intervento francese che, in precedenza, erano destinate all'esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1081/2002 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1094/2003 ⁽⁶⁾, e di abrogare detto regolamento.
- (5) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno prevedere che la gara sia gestita dalla Commissione; è opportuno, inoltre, stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo di vendita minimo.
- (6) Nella comunicazione dell'organismo d'intervento francese alla Commissione è importante mantenere l'anonimato degli offerenti.
- (7) Al fine di ammodernare la gestione, occorre che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per posta elettronica.
- (8) Il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine impartito dal suo presidente,

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento francese procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 435 000 tonnellate di orzo da esso detenute.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato l'orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 2

La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

- a) le offerte sono determinate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;
- b) il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.

Articolo 3

In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 la cauzione per l'offerta è fissata a 10 EUR per tonnellata.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 18 settembre 2003 alle ore 9 (ora di Bruxelles).
2. Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).
3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 18 dicembre 2003 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Le offerte devono essere depositate presso l'organismo d'intervento francese:

Office national interprofessionnel des céréales
21, avenue Bosquet
F-75326 Paris Cedex 07
Telex 20 04 90 OFBLE F/20 36 62 OFIDM F
Fax (33) 147 05 61 32

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 164 del 22.6.2002, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU L 157 del 26.6.2003, pag. 18.

Articolo 5

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Tali informazioni devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica di cui all'allegato II, secondo il modello di cui allo stesso allegato.

Articolo 6

La Commissione stabilisce il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, la fissazione può avvenire separatamente per ciascuna partita.

Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, la fissazione può essere accompagnata dalla fissazione di un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.

La Commissione decide conformemente alla procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 1081/2002 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Luogo di ammasso	Quantitativi (in tonnellate)
Clermont	9 100
Lille	39 500
Nancy	28 400
Orléans	119 200
Paris	67 266
Poitiers	46 500
Rouen	66 200
Amiens	48 800
Châlons	10 034

ALLEGATO II

Gara permanente per la rivendita sul mercato di 435 000 tonnellate di orzo detenute dall'organismo di intervento francese

[Regolamento (CE) n. 1513/2003]

1	2	3	4
Numerazione degli offerenti	Numero della partita	Quantità (t)	Prezzo d'offerta EUR/t
1			
2			
3			
ecc.			

Indirizzo elettronico per l'invio delle informazioni a norma dell'articolo 5

AGRI-C1-ORGE-FRANÇAIS-STOCKS@CEC.EU

REGOLAMENTO (CE) N. 1514/2003 DELLA COMMISSIONE**del 27 agosto 2003****relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 7 000 tonnellate di orzo detenute dall'organismo d'intervento svedese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, prevede segnatamente che la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento deve essere effettuata mediante aggiudicazione e a condizioni di prezzo tali da evitare turbative del mercato.
- (2) La Svezia dispone tuttora di scorte d'intervento di orzo.
- (3) A seguito delle difficili condizioni climatiche registratesi in gran parte della Comunità, la produzione di cereali della campagna 2003/04 ha subito una consistente riduzione. A livello locale questa situazione ha determinato un aumento dei prezzi e conseguenti difficoltà, in particolare per gli allevamenti e l'industria dei mangimi, per i quali risulta difficile approvvigionarsi a prezzi competitivi.
- (4) È opportuno rendere disponibili sul mercato interno le scorte di orzo detenute dall'organismo d'intervento svedese che, in precedenza, erano destinate all'esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2177/2002 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 937/2003 ⁽⁶⁾, e di abrogare detto regolamento.
- (5) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno prevedere che la gara sia gestita dalla Commissione; è opportuno, inoltre, stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo di vendita minimo.
- (6) Nella comunicazione dell'organismo d'intervento svedese alla Commissione è importante mantenere l'anonimato degli offerenti.
- (7) Al fine di ammodernare la gestione, occorre che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per posta elettronica.
- (8) Il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine impartito dal suo presidente,

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento svedese procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 7 000 tonnellate di orzo da esso detenute.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato l'orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 2

La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

- a) le offerte sono determinate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;
- b) il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.

Articolo 3

In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 la cauzione per l'offerta è fissata a 10 EUR per tonnellata.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 18 settembre 2003 alle ore 9 (ora di Bruxelles).
2. Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).
3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 18 dicembre 2003 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento svedese:

Statens Jordbruksverk
Vallagatan 8
S-55182 Jönköping
Telex 709 91 SJV-S
Fax (46-36) 19 05 46.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 331 del 7.12.2002, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU L 133 del 29.5.2003, pag. 51.

Articolo 5

L'organismo d'intervento svedese comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Tali informazioni devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica di cui all'allegato II, secondo il modello di cui allo stesso allegato.

Articolo 6

La Commissione stabilisce il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, la fissazione può avvenire separatamente per ciascuna partita.

Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, la fissazione può essere accompagnata dalla fissazione di un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.

La Commissione decide conformemente alla procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 2177/2002 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Luogo di ammasso	Quantitativi (in tonnellate)
Helsingborg	7 000

ALLEGATO II

Gara permanente per la rivendita sul mercato di 7 000 tonnellate di orzo detenute dall'organismo di intervento svedese

[Regolamento (CE) n. 1514/2003]

1	2	3	4
Numerazione degli offerenti	Numero della partita	Quantità (t)	Prezzo d'offerta (EUR/t)
1			
2			
3			
ecc.			

Indirizzo elettronico per l'invio delle informazioni a norma dell'articolo 5

AGRI-C1-ORGE-SUEDOIS-STOCKS@CEC.EU.INT

REGOLAMENTO (CE) N. 1515/2003 DELLA COMMISSIONE**del 27 agosto 2003****relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 18 300 tonnellate di orzo detenute dall'organismo d'intervento finlandese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, prevede segnatamente che la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento deve essere effettuata mediante aggiudicazione e a condizioni di prezzo tali da evitare turbative del mercato.
- (2) La Finlandia dispone tuttora di scorte d'intervento di orzo.
- (3) A seguito delle difficili condizioni climatiche registratesi in gran parte della Comunità, la produzione di cereali della campagna 2003/04 ha subito una consistente riduzione. A livello locale questa situazione ha determinato un aumento dei prezzi e conseguenti difficoltà, in particolare per gli allevamenti e l'industria dei mangimi, per i quali risulta difficile approvvigionarsi a prezzi competitivi.
- (4) È opportuno rendere disponibili sul mercato interno le scorte di orzo detenute dall'organismo d'intervento finlandese che, in precedenza, erano destinate all'esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1500/2001 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2003 ⁽⁶⁾, e di abrogare detto regolamento.
- (5) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno prevedere che la gara sia gestita dalla Commissione; è opportuno, inoltre, stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo di vendita minimo.
- (6) Nella comunicazione dell'organismo d'intervento finlandese alla Commissione è importante mantenere l'anonimato degli offerenti.
- (7) Al fine di ammodernare la gestione, occorre che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per posta elettronica.

- (8) Il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine impartito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento finlandese procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 18 300 tonnellate di orzo da esso detenute.
2. Le regioni nelle quali è immagazzinato l'orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 2

La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

- a) le offerte sono determinate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;
- b) il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.

Articolo 3

In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 la cauzione per l'offerta è fissata a 10 EUR per tonnellata.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 18 settembre 2003 alle ore 9 (ora di Bruxelles).
2. Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).
3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 18 dicembre 2003 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento finlandese:

Maa- ja metsätalousministeriö, interventioyksikkö
PL 30
FIN-00023 Valtioneuvosto
Fax (358-9) 160 52 772, (358-9) 160 52 778

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.⁽⁵⁾ GU L 199 del 24.7.2001, pag. 3.⁽⁶⁾ GU L 157 del 26.6.2003, pag. 20.

Articolo 5

L'organismo d'intervento finlandese comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Tali informazioni devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica di cui all'allegato II, secondo il modello di cui allo stesso allegato.

Articolo 6

La Commissione stabilisce il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, la fissazione può avvenire separatamente per ciascuna partita.

Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, la fissazione può essere accompagnata dalla fissazione di un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.

La Commissione decide conformemente alla procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 1500/2001 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Luogo di ammasso	Quantitativi (in tonnellate)
Turenki	11 215
Perniö	5 150
Mustio	404
Loimaa	219
Koria	1 312

ALLEGATO II

Gara permanente per la rivendita sul mercato di 18 300 tonnellate di orzo detenute dall'organismo di intervento finlandese

[Regolamento (CE) n. 1515/2003]

1	2	3	4
Numerazione degli offerenti	Numero della partita	Quantità (t)	Prezzo d'offerta (EUR/t)
1			
2			
3			
ecc.			

Indirizzo elettronico per l'invio delle informazioni a norma dell'articolo 5:

AGRI-C1-ORGE-FINLANDAIS-STOCKS@CEC.EU.INT

REGOLAMENTO (CE) N. 1516/2003 DELLA COMMISSIONE**del 27 agosto 2003****relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 45 300 tonnellate di orzo detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, prevede segnatamente che la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento deve essere effettuata mediante aggiudicazione e a condizioni di prezzo tali da evitare turbative del mercato.
- (2) Il Regno Unito dispone tuttora di scorte d'intervento di orzo.
- (3) A seguito delle difficili condizioni climatiche registratesi in gran parte della Comunità, la produzione di cereali della campagna 2003/04 ha subito una consistente riduzione. A livello locale questa situazione ha determinato un aumento dei prezzi e conseguenti difficoltà, in particolare per gli allevamenti e l'industria dei mangimi, per i quali risulta difficile approvvigionarsi a prezzi competitivi.
- (4) È opportuno rendere disponibili sul mercato interno le scorte di orzo detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito che, in precedenza, erano destinate all'esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 968/2002 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 990/2003 ⁽⁶⁾, e di abrogare detto regolamento.
- (5) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno prevedere che la gara sia gestita dalla Commissione; è opportuno, inoltre, stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo di vendita minimo.
- (6) Nella comunicazione dell'organismo d'intervento del Regno Unito alla Commissione è importante mantenere l'anonimato degli offerenti.
- (7) Al fine di ammodernare la gestione, occorre che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per posta elettronica.

- (8) Il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine impartito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento del Regno Unito procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 45 300 tonnellate di orzo da esso detenute.
2. Le regioni nelle quali è immagazzinato l'orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 2

La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

- a) le offerte sono determinate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;
- b) il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.

Articolo 3

In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 la cauzione per l'offerta è fissata a 10 EUR per tonnellata.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 18 settembre 2003 alle ore 9 (ora di Bruxelles).
2. Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).
3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 18 dicembre 2003 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento del Regno Unito:

Royal Payments Agency, Operations Newcastle
Lancaster House, Hampshire Court
Newcastle upon Tyne NE4 7YH
United Kingdom
Fax (44-191) 226 51 01

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.⁽⁵⁾ GU L 149 del 7.6.2002, pag. 15.⁽⁶⁾ GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 16.

Articolo 5

L'organismo d'intervento del Regno Unito comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Tali informazioni devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica di cui all'allegato II, secondo il modello di cui allo stesso allegato.

Articolo 6

La Commissione stabilisce il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, la fissazione può avvenire separatamente per ciascuna partita.

Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, la fissazione può essere accompagnata dalla fissazione di un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.

La Commissione decide conformemente alla procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 968/2002 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Luogo di ammasso	Quantitativi (in tonnellate)
Scozia	45 300

ALLEGATO II

Gara permanente per la rivendita sul mercato di 45 300 tonnellate di orzo detenute dall'organismo di intervento del Regno Unito

[Regolamento (CE) n. 1516/2003]

1	2	3	4
Numerazione degli offerenti	Numero della partita	Quantità (t)	Prezzo d'offerta (EUR/t)
1			
2			
3			
ecc.			

Indirizzo elettronico per l'invio delle informazioni a norma dell'articolo 5:

AGRI-C1-ORGE-ROYAUMEUNI-STOCKS@CEC.EU.INT

REGOLAMENTO (CE) N. 1517/2003 DELLA COMMISSIONE**del 27 agosto 2003****relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 22 300 tonnellate di orzo detenute dall'organismo d'intervento belga**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, prevede segnatamente che la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento deve essere effettuata mediante aggiudicazione e a condizioni di prezzo tali da evitare turbative del mercato.
- (2) Il Belgio dispone tuttora di scorte d'intervento di orzo.
- (3) A seguito delle difficili condizioni climatiche registratesi in gran parte della Comunità, la produzione di cereali della campagna 2003/04 ha subito una consistente riduzione. A livello locale questa situazione ha determinato un aumento dei prezzi e conseguenti difficoltà, in particolare per gli allevamenti e l'industria dei mangimi, per i quali risulta difficile approvvigionarsi a prezzi competitivi.
- (4) È opportuno rendere disponibili sul mercato interno le scorte di orzo detenute dall'organismo d'intervento belga che, in precedenza, erano destinate all'esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 953/2002 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/2003 ⁽⁶⁾, e di abrogare detto regolamento.
- (5) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno prevedere che la gara sia gestita dalla Commissione. È opportuno, inoltre, stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo di vendita minimo.
- (6) Nella comunicazione dell'organismo d'intervento belga alla Commissione è importante mantenere l'anonimato degli offerenti.
- (7) Al fine di ammodernare la gestione, occorre che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per posta elettronica.
- (8) Il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine impartito dal suo presidente,

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento belga procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 22 300 tonnellate di orzo da esso detenute.
2. Le regioni nelle quali è immagazzinato l'orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 2

La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

- a) le offerte sono determinate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;
- b) il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.

Articolo 3

In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) 2131/93 la cauzione per l'offerta è fissata a 10 EUR per tonnellata.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 18 settembre 2003 alle ore 9 (ora di Bruxelles).
2. Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).
3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 18 dicembre 2003 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Le offerte devono essere depositate presso l'organismo d'intervento belga:

Bureau d'intervention et de restitution belge
(BIRB)
Rue de Trèves, 82
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 287 25 24, 280 03 07.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 5.6.2002, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 157 del 26.6.2003, pag. 22.

Articolo 5

L'organismo d'intervento belga comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Tali informazioni devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica di cui all'allegato II, secondo il modello di cui allo stesso allegato.

Articolo 6

La Commissione stabilisce il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, la fissazione può avvenire separatamente per ciascuna partita.

Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, la fissazione può essere accompagnata dalla fissazione di un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.

La Commissione decide conformemente alla procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 953/2002 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Luogo di ammasso	Quantitativi (in tonnellate)
Hainaut	14 740
Liegi	4 700
West-Vlaanderen	1 960
Oost-Vlaanderen	900

ALLEGATO II

Gara permanente per la rivendita sul mercato di 22 300 tonnellate di orzo detenute dall'organismo di intervento belga

[Regolamento (CE) n. 1517/2003]

1	2	3	4
Numerazione degli offerenti	Numero della partita	Quantità (t)	Prezzo d'offerta (EUR/t)
1			
2			
3			
ecc.			

Indirizzo elettronico per l'invio delle informazioni a norma dell'articolo 5:

AGRI-C1-ORGE-BELGE-STOCKS@CEC.EU.INT

REGOLAMENTO (CE) N. 1518/2003 DELLA COMMISSIONE**del 28 agosto 2003****recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 12, e l'articolo 22,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1370/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine ⁽³⁾ ha subito diverse e sostanziali modificazioni ⁽⁴⁾ ed è, perciò, opportuno, ai fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione del suddetto regolamento.

(2) A norma del regolamento (CEE) n. 2759/75, l'esportazione di prodotti per i quali è chiesta una restituzione all'esportazione è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Occorre quindi stabilire le modalità d'applicazione specifiche di questo regime per il settore delle carni suine e definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, completando al tempo stesso il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003 della Commissione ⁽⁶⁾.

(3) Per una gestione efficace del regime è opportuno fissare l'ammontare della cauzione relativa ai titoli d'esportazione nel quadro di tale regime. Dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime nel settore delle carni suine, è opportuno subordinare la facoltà degli operatori di avvalersi del regime in parola al rispetto di precise condizioni e disporre la non trasferibilità dei titoli d'esportazione.

(4) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 11, del regolamento (CEE) n. 2759/75, il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commer-

ciali dell'Uruguay Round in merito al volume d'esportazione è garantito dai titoli d'esportazione. Occorre pertanto stabilire precise modalità per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli.

(5) È inoltre opportuno disporre che le decisioni relative alle domande di titoli d'esportazione siano comunicate solo dopo un periodo d'attesa. Questo periodo deve consentire alla Commissione di valutare i quantitativi richiesti e le relative spese nonché di adottare, se del caso, misure specifiche applicabili seguatamente alle domande pendenti. È necessario disporre, nell'interesse dell'operatore, che la domanda di titolo possa essere ritirata dopo la fissazione del coefficiente di accettazione.

(6) È opportuno consentire, per le domande vertenti su quantitativi pari o inferiori a 25 t e su richiesta dell'operatore, il rilascio immediato dei titoli d'esportazione. In tal caso i titoli non devono essere soggetti alle misure specifiche adottate dalla Commissione.

(7) Per consentire una gestione molto accurata dei quantitativi da esportare è opportuno derogare alle norme in materia di tolleranza previste dal regolamento (CE) n. 1291/2000.

(8) Per poter gestire il regime, la Commissione deve disporre di informazioni precise sulle domande di titoli presentate e sull'impiego dei titoli rilasciati. A fini di maggiore efficienza amministrativa, è opportuno l'uso di un solo modello per le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.1.1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 133 del 17.6.1995, pag. 9.

⁽⁴⁾ Cfr. allegato III.

⁽⁵⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21.

L'esportazione di prodotti nel settore delle carni suine, per i quali è richiesta una restituzione all'esportazione, è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione.

Articolo 2

1. I titoli d'esportazione sono validi novanta giorni dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

2. Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 15 la designazione del prodotto e nella casella 16 il relativo codice di dodici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

3. Le categorie di prodotti di cui all'articolo 14, secondo comma del regolamento (CE) n. 1291/2000 nonché gli importi della cauzione per i titoli d'esportazione sono indicati nell'allegato I.

4. Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 20 almeno una delle seguenti diciture:

- Reglamento (CE) n° [...]
- Forordning (EF) nr. [...]
- Verordnung (EG) Nr. [...]
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. [...]
- Regulation (EC) No [...]
- Règlement (CE) n° [...]
- Regolamento (CE) n. [...]
- Verordening (EG) nr. [...]
- Regulamento (CE) n.º [...]
- Asetus (EY) N:o [...]
- Förordning (EG) nr [...]

Articolo 3

1. Le domande di titoli d'esportazione devono essere presentate alle autorità competenti dal lunedì al venerdì di ogni settimana.

2. Può richiedere un titolo d'esportazione la persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, è in grado di provare, in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti degli Stati membri, che esercita da almeno dodici mesi un'attività commerciale nel settore delle carni suine; non può tuttavia presentare domande il commerciante al dettaglio o il ristorante che venda i propri prodotti al consumatore finale.

3. I titoli d'esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo al periodo indicato al paragrafo 1, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 4.

4. Qualora le domande di titoli d'esportazione vertano su quantitativi e/o su spese che superano o rischiano di superare i quantitativi smaltiti normalmente, tenuto conto dei limiti di cui all'articolo 13, paragrafo 11, del regolamento (CEE) n. 2759/75, e/o le relative spese durante il periodo considerato, la Commissione può:

- a) fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti;

- b) respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d'esportazione;

- c) sospendere la presentazione di domande di titoli d'esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione per un periodo più lungo decisa con la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75. In tal caso, le domande di titoli d'esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

Queste misure possono essere differenziate secondo le categorie di prodotti e la destinazione.

5. Se le domande sono state respinte o se i rispettivi quantitativi sono stati ridotti, la cauzione viene immediatamente svincolata per il quantitativo per il quale la richiesta non è stata soddisfatta.

6. In deroga al paragrafo 3, l'operatore può ritirare la domanda di titolo nel corso degli undici giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della percentuale unica di accettazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, se tale percentuale è inferiore all'80 %. L'operatore può, nel corso dei dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della suddetta percentuale:

- a) o ritirare la domanda di titolo, nel qual caso la cauzione è immediatamente svincolata;
- b) o richiedere il rilascio immediato del titolo, nel qual caso l'organismo competente lo rilascia senza indugio, ma non prima del normale giorno di rilascio per la settimana in questione.

7. In deroga al paragrafo 3, la Commissione può fissare, per il rilascio dei titoli d'esportazione, un giorno diverso dal mercoledì qualora non sia possibile rispettare tale giorno.

Articolo 4

1. Su richiesta dell'operatore, le domande di titoli che vertono su un quantitativo pari o inferiore a 25 t non sono soggette alle eventuali misure specifiche contemplate dall'articolo 3, paragrafo 4, e i titoli richiesti sono rilasciati immediatamente.

In tal caso, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e le domande e i titoli recano nella casella 20 la seguente dicitura:

- Certificado válido durante cinco días hábiles y no utilizable para la aplicación del artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 565/80 del Consejo ⁽¹⁾
- Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anvende artikel 5 i Rådets forordning (EØF) nr. 565/80 ⁽¹⁾
- Fünf Werkstage gültige und für die Anwendung von Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 565/80 des Rates ⁽¹⁾ nicht verwendbare Lizenz

⁽¹⁾ GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

- Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 565/80 ⁽¹⁾
 - Licence valid for five working days and not useable for application of Article 5 of Council Regulation (EEC) No 565/80 ⁽¹⁾
 - Certificat valable cinq jours ouvrables et non utilisable pour l'application de l'article 5 du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil ⁽¹⁾
 - Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 ⁽¹⁾
 - Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen en niet te gebruiken voor de toepassing van artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 565/80 van de Raad ⁽¹⁾
 - Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a aplicação do artigo 5.º do Regulamento (CEE) n.º 565/80 do Conselho ⁽¹⁾
 - Todistus on voimassa viisi arkipäivää eikä sitä voi käyttää sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 565/80 ⁽¹⁾ 5 artiklaa
 - Licensen är giltig fem arbetsdagar men gäller inte vid tillämpning av artikel 5 i rådets förordning (EEG) nr 565/80 ⁽¹⁾
2. Se necessario, la Commissione può sospendere l'applicazione del presente articolo.

Articolo 5

I titoli d'esportazione non sono trasferibili.

Articolo 6

1. Il quantitativo esportato nell'ambito della tolleranza prevista all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 non dà diritto al pagamento della restituzione.
2. Nella casella 22 del titolo è iscritta almeno una delle seguenti diciture:
 - Restitución válida por [...] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado)
 - Restitutionen omfatter [...] t (den mængde, licensen vedrører)
 - Erstattung gültig für ... Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde)
 - Επιστροφή ισχύουσα για [...] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό)
 - Refund valid for ... tonnes (quantity for which the licence is issued)
 - Restitution valable pour ... tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré)
 - Restituzione valida per [...] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato)

- Restitutie geldig voor ... ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven)
- Restituição válida para ... toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado)
- Tuki on voimassa [...] tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty)
- Ger rätt till exportbidrag för [...] ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats)

Articolo 7

1. Ogni venerdì, a partire dalle ore 13.00, gli Stati membri comunicano mediante telefax alla Commissione, in relazione al periodo precedente:
 - a) le domande di titoli d'esportazione di cui all'articolo 1 presentate dal lunedì al venerdì della settimana in corso, indicando se rientrano o no nell'ambito di applicazione dell'articolo 4;
 - b) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'esportazione il mercoledì precedente, ad eccezione dei titoli rilasciati immediatamente in forza dell'articolo 4;
 - c) nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 6, i quantitativi per i quali le domande di titoli d'esportazione sono state ritirate nella settimana precedente.
2. Nella comunicazione delle domande di cui al paragrafo 1, lettera a), deve essere indicato:
 - a) il quantitativo in peso di prodotto per ciascuna categoria di cui all'articolo 2, paragrafo 3;
 - b) la ripartizione secondo la destinazione del quantitativo per ciascuna categoria qualora il tasso della restituzione sia differenziato secondo la destinazione;
 - c) il tasso della restituzione applicabile;
 - d) l'importo totale in euro della restituzione prefissata per categoria di prodotti.

3. Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione, al termine della durata di validità dei titoli, il numero e la quantità di titoli d'esportazione non utilizzati.

4. Tutte le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, comprese quelle recanti l'indicazione «nulla», vanno effettuate secondo il modello contenuto nell'allegato II.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 1370/95, è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2003.

Per la Commissione

Il Presidente

Romano PRODI

ALLEGATO I

Codice del prodotto della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione ⁽¹⁾	Categoria	Importo della cauzione (EUR/100 kg) Peso netto
0203 11 10 9000 0203 21 10 9000	1	5
0203 12 11 9100 0203 12 19 9100 0203 19 11 9100 0203 19 13 9100 0203 19 55 9110 0203 22 11 9100 0203 22 19 9100 0203 29 11 9100 0203 29 13 9100 0203 29 55 9110	2	5
0203 19 15 9100 0203 19 55 9310 0203 29 15 9100	3	4
0210 11 31 9110 0210 11 31 9910	4	15
0210 12 19 9100	5	5
0210 19 81 9100	6	20
0210 19 81 9300	7	15
1601 00 91 9120	8	5
1601 00 99 9110	9	5
1602 41 10 9110	10	10
1602 42 10 9110	11	10
1602 41 10 9130 1602 42 10 9130 1602 49 19 9130	12	5

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), parte 6.

ALLEGATO II

Applicazione del regolamento (CE) n. .../2003

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG AGR/D/2 — Settore delle carni suine

Domanda di titoli d'esportazione — Carni suine

Speditore:

Data:

Periodo: dal lunedì ... al venerdì ...

Stato membro:

Persona da contattare:

Telefono

Telefax

Destinatario DG AGR/D/2 — Telefax (32-2) 269 62 79 oppure 296 60 27

— Parte A — Comunicazione settimanale (da compilare separatamente per ogni categoria)

Categoria	Quantitativo		Tasso della restituzione (EUR/100 kg)	Importo globale delle restituzioni prefissate
	Articolo 4	altri		
Totale per categoria				

Categoria	Quantitativi totali richiesti per categoria

— Parte B — Comunicazione settimanale

Categoria	Quantitativi totali per categoria dei titoli rilasciati il mercoledì

ALLEGATO III

Regolamento abrogato e modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 1370/95 della Commissione	(GU L 133 del 17.6.1995, pag. 9)
Regolamento (CE) n. 2739/95 della Commissione	(GU L 285 del 29.11.1995, pag. 11)
Regolamento (CE) n. 1122/96 della Commissione	(GU L 149 del 22.6.1996, pag. 17)
Regolamento (CE) n. 2439/97 della Commissione	(GU L 339 del 10.12.1997, pag. 9)
Regolamento (CE) n. 540/98 della Commissione	(GU L 70 del 10.3.1998, pag. 6)
Regolamento (CE) n. 1719/98 della Commissione	(GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 58)
Regolamento (CE) n. 2399/1999 della Commissione	(GU L 290 del 12.11.1999, pag. 18)
Regolamento (CE) n. 1342/2000 della Commissione	(GU L 154 del 27.6.2000, pag. 14)
Regolamento (CE) n. 2898/2000 della Commissione	(GU L 336 del 30.12.2000, pag. 32)
Regolamento (CE) n. 505/2002 della Commissione	(GU L 79 del 22.3.2002, pag. 9)

ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1370/95	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3, paragrafi da 1 a 3	Articolo 3, paragrafi da 1 a 3
Articolo 3, paragrafo 4, primo trattino	Articolo 3, paragrafo 4, lettera a)
Articolo 3, paragrafo 4, secondo trattino	Articolo 3, paragrafo 4, lettera b)
Articolo 3, paragrafo 4, terzo trattino	Articolo 3, paragrafo 4, lettera c)
Articolo 3, paragrafo 5	Articolo 3, paragrafo 5
Articolo 3, paragrafo 6, prima frase e seconda frase parte introduttiva	Articolo 3, paragrafo 6, prima frase e seconda frase parte introduttiva
Articolo 3, paragrafo 6, primo trattino	Articolo 3, paragrafo 6, lettera a)
Articolo 3, paragrafo 6, secondo trattino	Articolo 3, paragrafo 6, lettera b)
Articolo 3, paragrafo 7	Articolo 3, paragrafo 7
Articolo 4, primo e secondo comma	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4, terzo comma	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6, primo comma	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 6, secondo comma	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 2, primo trattino	Articolo 7, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino	Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 7, paragrafo 2, terzo trattino	Articolo 7, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 7, paragrafo 2, quarto trattino	Articolo 7, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 8	—
—	Articolo 8
Articolo 9	—
Articolo 10	Articolo 9
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
—	Allegato III
—	Allegato IV

REGOLAMENTO (CE) N. 1519/2003 DELLA COMMISSIONE**del 28 agosto 2003****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie

grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

- (5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.
- (6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.
- (9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 2003.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 agosto 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	C11	EUR/t	47,99	1104 23 10 9300	C14	EUR/t	39,42
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	C11	EUR/t	41,14	1104 29 11 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	C11	EUR/t	41,14	1104 29 51 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 90 10 9100	C17	EUR/t	0,00	1104 29 55 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 90 10 9900	C17	EUR/t	0,00	1104 30 10 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 90 30 9100	C18	EUR/t	0,00	1104 30 90 9000	C14	EUR/t	8,57
1103 19 40 9100	C16	EUR/t	0,00	1107 10 11 9000	C21	EUR/t	0,00
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	C19	EUR/t	61,70	1107 10 91 9000	C21	EUR/t	0,00
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	C19	EUR/t	47,99	1108 11 00 9200	C10	EUR/t	0,00
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	C19	EUR/t	41,14	1108 11 00 9300	C10	EUR/t	0,00
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	C14	EUR/t	41,14	1108 12 00 9200	C10	EUR/t	54,85
1103 19 10 9000	C16	EUR/t	40,22	1108 12 00 9300	C10	EUR/t	54,85
1103 19 30 9100	C14	EUR/t	0,00	1108 13 00 9200	C10	EUR/t	54,85
1103 20 60 9000	C20	EUR/t	0,00	1108 13 00 9300	C10	EUR/t	54,85
1103 20 20 9000	C17	EUR/t	0,00	1108 19 10 9200	C10	EUR/t	36,48
1104 19 69 9100	C14	EUR/t	0,00	1108 19 10 9300	C10	EUR/t	36,48
1104 12 90 9100	C13	EUR/t	0,00	1109 00 00 9100	C10	EUR/t	0,00
1104 12 90 9300	C13	EUR/t	0,00	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	C10	EUR/t	53,73
1104 19 10 9000	C13	EUR/t	0,00	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	C10	EUR/t	41,14
1104 19 50 9110	C14	EUR/t	54,85	1702 30 91 9000	C10	EUR/t	53,73
1104 19 50 9130	C14	EUR/t	44,56	1702 30 99 9000	C10	EUR/t	41,14
1104 29 01 9100	C14	EUR/t	0,00	1702 40 90 9000	C10	EUR/t	41,14
1104 29 03 9100	C14	EUR/t	0,00	1702 90 50 9100	C10	EUR/t	53,73
1104 29 05 9100	C14	EUR/t	0,00	1702 90 50 9900	C10	EUR/t	41,14
1104 29 05 9300	C14	EUR/t	0,00	1702 90 75 9000	C10	EUR/t	56,30
1104 22 20 9100	C13	EUR/t	0,00	1702 90 79 9000	C10	EUR/t	39,08
1104 22 30 9100	C13	EUR/t	0,00	2106 90 55 9000	C10	EUR/t	41,14
1104 23 10 9100	C14	EUR/t	51,42				

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia.

C11 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Polonia e della Slovenia.

C12 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia e della Polonia.

C13 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria e della Lituania.

C14 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia e dell'Ungheria.

C15 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania e della Polonia.

C16 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia e della Lituania.

C17 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Polonia e della Slovenia.

C18 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Polonia e della Slovenia.

C19 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria e della Slovenia.

C20 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania e della Romania.

C21 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Romania e della Slovenia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1520/2003 DELLA COMMISSIONE**del 28 agosto 2003****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costi-

tuisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

- (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.
- (5) L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione.
- (6) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CEE) n. 1766/92, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 28 agosto 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000

Prodotti cerealicoli	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	C10	EUR/t	0,00
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	C10	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

C10 Tutte le destinazioni a eccezione dell'Estonia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1521/2003 DELLA COMMISSIONE
del 28 agosto 2003
che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/2001 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento. La restituzione così calcolata deve essere fissata

una volta al mese e può essere modificata qualora i prezzi del granturco e/o del frumento subiscano variazioni significative.

- (2) Le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare.
- (3) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di orzo, di avena, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 5,31 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

⁽⁶⁾ GU L 242 del 12.9.2001, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1522/2003 DELLA COMMISSIONE**del 28 agosto 2003****che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 125ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema,

il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 125ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 agosto 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 125ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		85	81	85	81
	Burro < 82 %		83	79	—	79
	Burro concentrato		105	101	105	101
	Crema		—	—	36	34
Cauzione di trasformazione	Burro		94	—	94	—
	Burro concentrato		116	—	116	—
	Crema		—	—	40	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1523/2003 DELLA COMMISSIONE**del 28 agosto 2003****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

(2) A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

(4) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.

(5) L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.

(6) A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1392/2003 ⁽⁴⁾. La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽⁶⁾. Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 122 del 14.4.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 197 del 5.8.2003, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

- (7) Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽²⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.
- (8) Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.
- (9) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.

- (10) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71.

⁽²⁾ GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 agosto 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	EUR/100 kg	1,911	0402 91 39 9300	L07	EUR/100 kg	8,058
0401 10 90 9000	970	EUR/100 kg	1,911	0402 91 99 9000	L07	EUR/100 kg	37,96
0401 20 11 9100	970	EUR/100 kg	0,000	0402 99 11 9350	L07	EUR/kg	0,1734
0401 20 11 9500	970	EUR/100 kg	2,953	0402 99 19 9350	L07	EUR/kg	0,1734
0401 20 19 9100	970	EUR/100 kg	0,000	0402 99 31 9150	L07	EUR/kg	0,1816
0401 20 19 9500	970	EUR/100 kg	2,953	0402 99 31 9300	L07	EUR/kg	0,2271
0401 20 91 9000	970	EUR/100 kg	3,737	0402 99 31 9500	L07	EUR/kg	0,0000
0401 20 99 9000	970	EUR/100 kg	0,000	0402 99 39 9150	L07	EUR/kg	0,1816
0401 30 11 9400	970	EUR/100 kg	8,624	0403 90 11 9000	L07	EUR/100 kg	56,20
0401 30 11 9700	970	EUR/100 kg	12,95	0403 90 13 9200	L07	EUR/100 kg	56,20
0401 30 19 9700	970	EUR/100 kg	0,00	0403 90 13 9300	L07	EUR/100 kg	87,33
0401 30 31 9100	L06	EUR/100 kg	31,46	0403 90 13 9500	L07	EUR/100 kg	91,14
0401 30 31 9400	L06	EUR/100 kg	49,14	0403 90 13 9900	L07	EUR/100 kg	97,13
0401 30 31 9700	L06	EUR/100 kg	54,20	0403 90 19 9000	L07	EUR/100 kg	97,72
0401 30 39 9100	L06	EUR/100 kg	31,46	0403 90 33 9400	L07	EUR/kg	0,8733
0401 30 39 9400	L06	EUR/100 kg	49,14	0403 90 33 9900	L07	EUR/kg	0,9713
0401 30 39 9700	L06	EUR/100 kg	54,20	0403 90 51 9100	970	EUR/100 kg	1,911
0401 30 91 9100	L06	EUR/100 kg	61,77	0403 90 59 9170	970	EUR/100 kg	12,95
0401 30 91 9500	L06	EUR/100 kg	0,00	0403 90 59 9310	L07	EUR/100 kg	31,46
0401 30 99 9100	L06	EUR/100 kg	61,77	0403 90 59 9340	L07	EUR/100 kg	46,03
0401 30 99 9500	L06	EUR/100 kg	90,78	0403 90 59 9370	L07	EUR/100 kg	46,03
0402 10 11 9000	L07	EUR/100 kg	57,00	0403 90 59 9510	L07	EUR/100 kg	46,03
0402 10 19 9000	L07	EUR/100 kg	57,00	0404 90 21 9120	L07	EUR/100 kg	48,62
0402 10 91 9000	L07	EUR/kg	0,5700	0404 90 21 9160	L07	EUR/100 kg	57,00
0402 10 99 9000	L07	EUR/kg	0,5700	0404 90 23 9120	L07	EUR/100 kg	57,00
0402 21 11 9200	L07	EUR/100 kg	57,00	0404 90 23 9130	L07	EUR/100 kg	88,11
0402 21 11 9300	L07	EUR/100 kg	88,11	0404 90 23 9140	L07	EUR/100 kg	91,96
0402 21 11 9500	L07	EUR/100 kg	91,96	0404 90 23 9150	L07	EUR/100 kg	98,00
0402 21 11 9900	L07	EUR/100 kg	98,00	0404 90 29 9110	L07	EUR/100 kg	98,61
0402 21 17 9000	L07	EUR/100 kg	57,00	0404 90 29 9115	L07	EUR/100 kg	99,19
0402 21 19 9300	L07	EUR/100 kg	88,11	0404 90 29 9125	L07	EUR/100 kg	100,21
0402 21 19 9500	L07	EUR/100 kg	91,96	0404 90 29 9140	L07	EUR/100 kg	107,70
0402 21 19 9900	L07	EUR/100 kg	98,00	0404 90 81 9100	L07	EUR/kg	0,5700
0402 21 91 9100	L07	EUR/100 kg	98,61	0404 90 83 9110	L07	EUR/kg	0,5700
0402 21 91 9200	L07	EUR/100 kg	99,19	0404 90 83 9130	L07	EUR/kg	0,8811
0402 21 91 9350	L07	EUR/100 kg	100,21	0404 90 83 9150	L07	EUR/kg	0,9196
0402 21 91 9500	L07	EUR/100 kg	107,70	0404 90 83 9170	L07	EUR/kg	0,9800
0402 21 99 9100	L07	EUR/100 kg	98,61	0404 90 83 9936	L07	EUR/kg	0,1734
0402 21 99 9200	L07	EUR/100 kg	99,19	0405 10 11 9500	L05	EUR/100 kg	173,66
0402 21 99 9300	L07	EUR/100 kg	100,21	0405 10 11 9700	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 21 99 9400	L07	EUR/100 kg	105,76	0405 10 19 9500	L05	EUR/100 kg	173,66
0402 21 99 9500	L07	EUR/100 kg	107,70	0405 10 19 9700	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 21 99 9600	L07	EUR/100 kg	115,29	0405 10 30 9100	L05	EUR/100 kg	173,66
0402 21 99 9700	L07	EUR/100 kg	119,59	0405 10 30 9300	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 21 99 9900	L07	EUR/100 kg	124,57	0405 10 30 9700	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 29 15 9200	L07	EUR/kg	0,5700	0405 10 50 9300	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 29 15 9300	L07	EUR/kg	0,8811	0405 10 50 9500	L05	EUR/100 kg	173,66
0402 29 15 9500	L07	EUR/kg	0,9196	0405 10 50 9700	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 29 15 9900	L07	EUR/kg	0,9800	0405 10 90 9000	L05	EUR/100 kg	184,52
0402 29 19 9300	L07	EUR/kg	0,8811	0405 20 90 9500	L05	EUR/100 kg	162,82
0402 29 19 9500	L07	EUR/kg	0,9196	0405 20 90 9700	L05	EUR/100 kg	169,32
0402 29 19 9900	L07	EUR/kg	0,9800	0405 90 10 9000	L05	EUR/100 kg	222,55
0402 29 91 9000	L07	EUR/kg	0,9861	0405 90 90 9000	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 29 99 9100	L07	EUR/kg	0,9861	0406 10 20 9100	A00	EUR/100 kg	—
0402 29 99 9500	L07	EUR/kg	1,0576	0406 10 20 9230	L03	EUR/100 kg	—
0402 91 11 9370	L07	EUR/100 kg	6,804		L04	EUR/100 kg	28,44
0402 91 19 9370	L07	EUR/100 kg	6,804		400	EUR/100 kg	—
0402 91 31 9300	L07	EUR/100 kg	8,058		A01	EUR/100 kg	35,55

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 10 20 9290	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9910	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	26,46		L04	EUR/100 kg	5,85
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	33,07		A01	EUR/100 kg	13,68
0406 10 20 9300	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9930	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	11,61		L04	EUR/100 kg	8,57
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	14,51		A01	EUR/100 kg	20,08
0406 10 20 9610	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9950	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	38,58		L04	EUR/100 kg	12,46
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	48,22		A01	EUR/100 kg	29,21
0406 10 20 9620	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9500	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	39,13		L04	EUR/100 kg	8,57
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	48,91		A01	EUR/100 kg	20,08
0406 10 20 9630	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9700	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	43,68		L04	EUR/100 kg	12,46
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	54,59		A01	EUR/100 kg	29,21
0406 10 20 9640	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9930	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	64,18		L04	EUR/100 kg	12,46
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	80,23		A01	EUR/100 kg	29,21
0406 10 20 9650	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9950	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	53,48		L04	EUR/100 kg	14,09
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	66,85		A01	EUR/100 kg	33,02
0406 10 20 9660	A00	EUR/100 kg	—	0406 30 90 9000	L03	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9830	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	14,78
	L04	EUR/100 kg	19,84		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	34,64
0406 10 20 9850	A01	EUR/100 kg	24,80	0406 40 50 9000	L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	67,93
	L04	EUR/100 kg	24,05		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	84,92
0406 10 20 9870	A00	EUR/100 kg	—	0406 40 90 9000	L03	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9900	A00	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	69,76
0406 20 90 9100	A00	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
0406 20 90 9913	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	87,19
	L04	EUR/100 kg	44,35	0406 90 13 9000	L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	16,20		L04	EUR/100 kg	76,70
	A01	EUR/100 kg	55,44		400	EUR/100 kg	30,85
0406 20 90 9915	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	109,79
	L04	EUR/100 kg	58,54	0406 90 15 9100	L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	21,59		L04	EUR/100 kg	79,26
	A01	EUR/100 kg	73,18		400	EUR/100 kg	31,80
0406 20 90 9917	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	113,45
	L04	EUR/100 kg	62,21	0406 90 17 9100	L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	22,95		L04	EUR/100 kg	79,26
	A01	EUR/100 kg	77,76		400	EUR/100 kg	31,80
0406 20 90 9919	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	113,45
	L04	EUR/100 kg	69,51	0406 90 21 9900	L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	25,60		L04	EUR/100 kg	77,67
	A01	EUR/100 kg	86,90		400	EUR/100 kg	22,81
0406 20 90 9990	A00	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	110,90
0406 30 31 9710	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 23 9900	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	5,85		L04	EUR/100 kg	68,21
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	13,68		A01	EUR/100 kg	98,05
0406 30 31 9730	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 25 9900	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	8,57		L04	EUR/100 kg	67,75
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	20,08		A01	EUR/100 kg	96,99

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 27 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 76 9500	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	61,37		L04	EUR/100 kg	68,11
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	11,84
0406 90 31 9119	A01	EUR/100 kg	87,84	0406 90 78 9100	A01	EUR/100 kg	96,66
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	56,40		L08	EUR/100 kg	66,05
	400	EUR/100 kg	13,08		092	EUR/100 kg	—
0406 90 33 9119	A01	EUR/100 kg	80,86	0406 90 78 9300	400	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	96,48
	L04	EUR/100 kg	56,40		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	13,08		L08	EUR/100 kg	70,03
0406 90 33 9919	A01	EUR/100 kg	80,86	0406 90 78 9500	092	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	51,54		A01	EUR/100 kg	99,99
	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
0406 90 33 9951	A01	EUR/100 kg	74,16	0406 90 79 9900	L08	EUR/100 kg	69,37
	L03	EUR/100 kg	—		092	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	52,06		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	98,46
0406 90 35 9190	A01	EUR/100 kg	74,21	0406 90 81 9900	L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	56,63
	L04	EUR/100 kg	79,79		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	31,46		A01	EUR/100 kg	81,39
0406 90 35 9990	A01	EUR/100 kg	114,70	0406 90 85 9930	L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	71,59
	L04	EUR/100 kg	79,79		400	EUR/100 kg	24,37
	400	EUR/100 kg	20,57		A01	EUR/100 kg	102,48
0406 90 37 9000	A01	EUR/100 kg	114,70	0406 90 85 9970	L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	77,32
	L04	EUR/100 kg	76,70		400	EUR/100 kg	30,37
	400	EUR/100 kg	30,85		A01	EUR/100 kg	111,24
0406 90 61 9000	A01	EUR/100 kg	109,79	0406 90 86 9100	L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	70,88
	L04	EUR/100 kg	84,53		400	EUR/100 kg	26,57
	400	EUR/100 kg	29,28		A01	EUR/100 kg	101,96
0406 90 63 9100	A01	EUR/100 kg	122,31	0406 90 86 9200	A00	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		A00	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	84,09		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	32,75		L04	EUR/100 kg	65,04
0406 90 63 9900	A01	EUR/100 kg	121,29	0406 90 86 9300	400	EUR/100 kg	15,95
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	96,47
	L04	EUR/100 kg	80,84		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	25,05		L04	EUR/100 kg	65,98
0406 90 69 9100	A01	EUR/100 kg	117,16	0406 90 86 9400	400	EUR/100 kg	17,48
	A00	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	97,48
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	80,84		L04	EUR/100 kg	70,09
0406 90 69 9910	400	EUR/100 kg	25,05	0406 90 86 9900	400	EUR/100 kg	19,78
	A01	EUR/100 kg	117,16		A01	EUR/100 kg	102,48
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	70,41		L04	EUR/100 kg	77,32
0406 90 73 9900	400	EUR/100 kg	26,96	0406 90 87 9100	400	EUR/100 kg	23,16
	A01	EUR/100 kg	100,87		A01	EUR/100 kg	111,24
	L03	EUR/100 kg	—		A00	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	70,88		L03	EUR/100 kg	—
0406 90 75 9900	400	EUR/100 kg	11,38	0406 90 87 9200	L04	EUR/100 kg	54,21
	A01	EUR/100 kg	101,96		400	EUR/100 kg	14,26
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	80,37
	L04	EUR/100 kg	63,92		L03	EUR/100 kg	—
0406 90 76 9300	400	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9300	L04	EUR/100 kg	60,58
	A01	EUR/100 kg	91,50		400	EUR/100 kg	16,10
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	89,53
	L04	EUR/100 kg	71,59		L03	EUR/100 kg	—
0406 90 76 9400	400	EUR/100 kg	11,84	0406 90 87 9400	L04	EUR/100 kg	62,17
	A01	EUR/100 kg	102,48		400	EUR/100 kg	17,64
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	90,88
	L04	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	—

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9951	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9974	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	70,31		L04	EUR/100 kg	74,93
	400	EUR/100 kg	24,38		400	EUR/100 kg	13,88
	A01	EUR/100 kg	100,65		A01	EUR/100 kg	106,79
0406 90 87 9971	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9975	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	70,31		L04	EUR/100 kg	76,42
	400	EUR/100 kg	19,78		400	EUR/100 kg	18,40
	A01	EUR/100 kg	100,65		A01	EUR/100 kg	107,98
0406 90 87 9972	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9979	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	29,96		L04	EUR/100 kg	68,21
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	13,88
	A01	EUR/100 kg	43,06		A01	EUR/100 kg	98,05
0406 90 87 9973	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 88 9100	A00	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	69,04	0406 90 88 9300	L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	13,88		L04	EUR/100 kg	53,52
	A01	EUR/100 kg	98,82		400	EUR/100 kg	17,48
					A01	EUR/100 kg	78,79

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

L03 Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Malta, Turchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Canada, Cipro, Australia e Nuova Zelanda.

L04 Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L05 tutte le destinazioni ad eccezione della Polonia, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia e degli Stati Uniti d'America.

L06 tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria e degli Stati Uniti d'America.

L07 tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia e degli Stati Uniti d'America.

L08 Albania, Slovenia, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia

970 comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), nonché esportazioni effettuate in base a contratti con forze armate di stanza nel territorio di un altro Stato membro e non appartenenti a tale paese.

REGOLAMENTO (CE) N. 1524/2003 DELLA COMMISSIONE
del 28 agosto 2003
relativo al rigetto delle domande dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) 806/2003 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1392/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

Si constatano incertezze sul mercato di taluni prodotti lattiero-caseari. È necessario evitare che la presentazione di domande a scopo speculativo possa creare distorsioni di concorrenza tra gli operatori. Occorre respingere le domande dei titoli per i prodotti suddetti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande dei titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0401, 0402 10, 0402 21, 0402 29, 0403, 0404, 0405 e 0406 depositate dal 22 al 28 agosto incluso, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 197 del 5.8.2003, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1525/2003 DELLA COMMISSIONE
del 28 agosto 2003
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi.
- (2) Le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 ⁽⁴⁾.
- (3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità.
- (4) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva. Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo. L'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato.

- (5) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara. La gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni.
- (6) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario.
- (7) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. In caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo.
- (8) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato.
- (9) Il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 72 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 agosto 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1509 10 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 10 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 1526/2003 DELLA COMMISSIONE**del 28 agosto 2003****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 2003, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1363/2003 della Commissione ⁽³⁾.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1363/2003 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 1363/2003 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 194 dell'1.8.2003, pag. 43.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 agosto 2003, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni ⁽¹⁾
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	57,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):	
	a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	71,67
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	98,00
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	93,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	185,25
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	178,00

⁽¹⁾ Dal 1° luglio 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate in Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Repubblica Slovacca o Slovenia e alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 esportate in Ungheria.

REGOLAMENTO (CE) N. 1527/2003 DELLA COMMISSIONE**del 28 agosto 2003****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.
- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/2001 ⁽⁹⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.
- (8) Conformemente al regolamento (CE) n. 1039/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Estonia ⁽¹⁰⁾, al regolamento (CE) n. 1086/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Slovenia ⁽¹¹⁾, al regolamento (CE) n. 1087/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lettonia ⁽¹²⁾, al regolamento (CE) n. 1088/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lituania ⁽¹³⁾, al regolamento (CE) n. 1089/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati nella

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.⁽⁵⁾ GU L 117 del 15.7.2000, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12.⁽⁷⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.⁽⁸⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.⁽⁹⁾ GU L 242 del 12.9.2001, pag. 3.⁽¹⁰⁾ GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.⁽¹¹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1.⁽¹²⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19.⁽¹³⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38.

Repubblica slovacca⁽¹⁾ e al regolamento (CE) n. 1090/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica ceca e all'esportazione di alcuni prodotti agricoli trasformati in Repubblica ceca⁽²⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003, i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato che vengono esportati in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Repubblica slovacca o Repubblica ceca, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

- (9) Conformemente al regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria⁽³⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003 le merci di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, esportate in Ungheria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (10) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

- (11) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73.

⁽³⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 agosto 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base ⁽²⁾	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	— —	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽³⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾ – – negli altri casi	— — — — —	— — — — —
1002 00 00	Segala	4,022	4,022
1003 00 90	Orzo – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾ – negli altri casi	— —	— —
1004 00 00	Avena	—	—
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽³⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾ – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽⁵⁾ : – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽³⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾ – – negli altri casi – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾ – altre (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽³⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾ – negli altri casi	2,070 1,580 3,428 1,213 1,185 2,571 1,580 3,428 2,070 1,580 3,428	2,070 1,580 3,428 1,213 1,185 2,571 1,580 3,428 2,070 1,580 3,428

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base ⁽²⁾	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato:		
	– a grani tondi	9,000	9,000
	– a grani medi	9,000	9,000
	– grani lunghi	9,000	9,000
1006 40 00	Rotture di riso	2,400	2,400
1007 00 90	Sorgo da granella diverso da ibrido destinato alla semina	—	—

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

⁽²⁾ Dal 1° luglio 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate in Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Repubblica Slovacca o Slovenia e alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 esportate in Ungheria.

⁽³⁾ La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

⁽⁴⁾ Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

⁽⁵⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 1528/2003 DELLA COMMISSIONE
del 28 agosto 2003
relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

I quantitativi figuranti nelle domande di titoli comportanti prefissazione delle restituzioni per la fecola di patate e i prodotti a base di granturco sono ingenti e di carattere specula-

tivo. È stato pertanto deciso di respingere tutte le domande di titoli di esportazione per i prodotti in oggetto presentate il 26, 27 e 28 agosto 2003.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1342/2003, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti del codice NC 1108 13 00 presentate il 26, 27 e 28 agosto 2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2003

che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 96/49/CE, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose per ferrovia

[notificata con il numero C(2003) 3026]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/627/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 9 e 11,

viste le notifiche ricevute dagli Stati membri interessati,

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 96/49/CE, gli Stati membri possono applicare disposizioni meno rigorose di quelle fissate negli allegati della direttiva medesima per il trasporto, nel loro territorio, di piccole quantità di talune merci pericolose, ad eccezione delle materie mediamente ed altamente radioattive. Vari Stati membri hanno comunicato alla Commissione che desiderano adottare siffatte disposizioni. Queste ultime sono state esaminate dalla Commissione, la quale ha accertato la sussistenza delle prescritte condizioni. È perciò opportuno autorizzare l'adozione di tali disposizioni.

(2) Ai sensi della direttiva 96/49/CE, uno Stato membro può autorizzare, su tragitti debitamente designati del suo territorio, trasporti regolari di merci pericolose facenti parte di un processo industriale definito che sono vietati

in base alle disposizioni dell'allegato della direttiva medesima, oppure effettuati in condizioni diverse da quelle previste nel suddetto allegato allorché tali operazioni rivestano un carattere locale e siano rigorosamente controllate in condizioni chiaramente definite. Vari Stati membri hanno comunicato alla Commissione che desiderano adottare disposizioni che autorizzino siffatti trasporti regolari. La Commissione ha accertato che sono soddisfatte le condizioni per concedere tale autorizzazione. È perciò opportuno autorizzare gli Stati membri in questione ad adottare tali disposizioni.

(3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dall'articolo 9 della direttiva 94/55/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri elencati nell'allegato I sono autorizzati ad adottare, in relazione al trasporto per ferrovia nel proprio territorio di piccole quantità di talune merci pericolose, le disposizioni di cui al medesimo allegato.

Tali disposizioni sono applicate senza discriminazioni.

⁽¹⁾ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 44.

Articolo 2

Gli Stati membri di cui all'allegato II sono autorizzati ad adottare le disposizioni contenute nel medesimo allegato in relazione al trasporto regolare, su tragitti debitamente designati del proprio territorio, di merci pericolose facenti parte di un processo industriale definito, di carattere locale e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente definite.

Tali disposizioni sono applicate senza discriminazioni.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2003.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente

ALLEGATO I

Deroghe concesse agli Stati membri per piccole quantità di talune merci pericolose

FRANCIA

RA-SQ 6.1

Oggetto: Trasporto di bagaglio registrato nei treni passeggeri.

Riferimento all'allegato della direttiva: 7.7.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Materiali e oggetti RID non trasportabili nel bagaglio.

Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 18.

Contenuto della normativa nazionale: I materiali e oggetti RID trasportabili come colli espressi possono essere trasportati come bagaglio nei treni passeggeri.

RA-SQ 6.2

Oggetto: Colli di materiali pericolosi trasportati nei treni passeggeri.

Riferimento all'allegato della direttiva: 7.7.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Materiali e oggetti RID non trasportabili nel bagaglio a mano.

Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 19.

Contenuto della normativa nazionale: Il trasporto come bagaglio a mano di colli di materiali pericolosi per uso personale o professionale dei passeggeri è autorizzato a determinate condizioni: si applicano soltanto le disposizioni relative all'imballaggio, alla marcatura e all'etichettatura dei colli di cui ai punti 4.1, 5.2 e 3.4.

Osservazioni: Alle persone affette da patologie respiratorie è consentito il trasporto di contenitori portatili per il gas nella quantità necessaria per un tragitto.

RA-SQ 6.3

Oggetto: Trasporto di materiali pericolosi per le esigenze del vettore ferroviario

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Informazioni relative ai materiali pericolosi da indicare nella lettera di vettura.

Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 20.2.

Contenuto della normativa nazionale: Il trasporto, per le esigenze del vettore ferroviario, di quantità di materiali pericolosi non superiori ai limiti stabiliti al punto 1.1.3.6 non è soggetto all'obbligo di dichiarazione del carico.

RA-SQ 6.4

Oggetto: Esenzione dall'etichettatura di determinati vagoni postali.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Obbligo di apporre etichette sulle pareti dei vagoni.

Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.1.

Contenuto della normativa nazionale: Sono soggetti all'obbligo di etichettatura solo i vagoni postali che trasportano oltre 3 tonnellate di un materiale della stessa classe (ad eccezione di 1, 6.2 e 7).

RA-SQ 6.5

Oggetto: Esenzione dall'etichettatura di determinati vagoni adibiti al trasporto di container di dimensioni ridotte.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Obbligo di apporre etichette sulle pareti dei vagoni.

Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.2.

Contenuto della normativa nazionale: Se le etichette apposte sui container in questione sono chiaramente visibili, i vagoni non sono soggetti all'obbligo di etichettatura.

RA-SQ 6.6

Oggetto: Esenzione dall'etichettatura di vagoni adibiti al trasporto di veicoli stradali carichi di colli.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Obbligo di apporre etichette sulle pareti dei vagoni.

Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.3.

Contenuto della normativa nazionale: Se sui veicoli stradali sono apposte etichette indicanti i colli che essi contengono, i vagoni non sono soggetti all'obbligo di etichettatura.

SVEZIA**RA-SQ 14.1**

Oggetto: Non è necessario apporre etichette sui vagoni ferroviari adibiti al trasporto di merci pericolose per consegna espressa.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: I vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose devono recare apposite etichette.

Riferimento alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Contenuto della normativa nazionale: Non è necessario apporre etichette sui vagoni ferroviari adibiti al trasporto di merci pericolose per consegna espressa.

Osservazioni: Il RID prevede limiti quantitativi alle merci definibili «per consegna espressa»: si tratta perciò di piccole quantità.

REGNO UNITO**RA-SQ 15.1**

Oggetto: Trasporto di determinate merci radioattive a basso rischio quali orologi, rivelatori di fumo, rose di bussola.

Riferimento all'allegato della direttiva: Gran parte delle prescrizioni del RID.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Prescrizioni relative al trasporto del materiale della classe 7.

Riferimento alla normativa nazionale: Imballaggio, etichettatura e trasporto di materiale radioattivo ai sensi delle Rail Regulations del 1996, reg. 2(6), modificato dalla schedule n. 5 delle Carriage of Dangerous Goods Regulations del 1999.

Contenuto della normativa nazionale: Esenzione totale dall'applicazione delle norme nazionali per alcuni prodotti presenti in commercio e contenenti quantità limitate di materiale radioattivo.

Osservazioni: Questa deroga rappresenta una misura a breve termine: non sarà più necessaria quando il RID verrà modificato in maniera coerente con le norme AIEA.

RA-SQ 15.2

Oggetto: Movimentazione di serbatoi fissi nominalmente vuoti non adibiti al trasporto (N2).

Riferimento all'allegato della direttiva: Parti 5 e 7 (96/49/CE).

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni relative alle procedure di spedizione, al trasporto, all'uso e ai veicoli.

Riferimento alla normativa nazionale: Da specificare in normative di imminente adozione.

Contenuto della normativa nazionale: Cfr. sopra.

Osservazioni: La movimentazione di questi serbatoi fissi non costituisce propriamente «trasporto di sostanze pericolose»: in pratica le disposizioni del RID non possono essere applicate. Dal momento che i serbatoi sono «nominalmente vuoti», la quantità di merci pericolose che di fatto essi contengono è, per definizione, estremamente ridotta.

RA-SQ 15.3

Oggetto: Riduzione delle restrizioni sul trasporto di sostanze esplosive di natura diversa e sul trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose in vagoni, veicoli e container (N4/5/6).

Riferimento all'allegato della direttiva: 7.5.2.1 e 7.5.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Restrizioni relative ad alcuni tipi di carichi misti.

Riferimento alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 18; Carriage of Dangerous Goods by Rail Regulation, reg. 17 e reg. 24; Carriage of Explosives by Road Regulations, reg. 14.

Contenuto della normativa nazionale: La normativa nazionale è meno restrittiva in relazione ai carichi misti di sostanze esplosive, a patto che il loro trasporto sia privo di rischi.

Osservazioni: Il Regno Unito desidera consentire determinate variazioni rispetto alle norme relative al trasporto contemporaneo di esplosivi di diversa natura e al trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose. Ogni variazione è accompagnata da una limitazione della quantità di una o più delle parti costitutive del carico; le variazioni sarebbero autorizzate soltanto a condizione che «siano state adottate tutte le misure ragionevolmente praticabili per evitare che gli esplosivi siano messi in contatto con tali merci, che essi le danneggino o che ne siano danneggiati».

Qui di seguito sono indicati alcuni esempi delle variazioni che il Regno unito potrebbe introdurre.

1. Gli esplosivi identificati con i numeri UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 e 0361 possono essere trasportati nello stesso veicolo su cui sono trasportate le merci pericolose identificate con il numero UN 1942. La quantità di UN 1942 che può essere trasportata è limitata, in quanto esso è considerato un esplosivo di cui al punto 1.1D.
2. Gli esplosivi identificati con i numeri UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 e 0453 possono essere trasportati nello stesso veicolo su cui sono trasportate le merci pericolose della categoria di trasporto 2 (ad eccezione di gas infiammabili e di sostanze infettive o tossiche) o le merci pericolose della categoria di trasporto 3 o qualsiasi combinazione di tali merci, purché la massa o il volume totale delle merci pericolose comprese nella categoria di trasporto 2 non sia superiore a 500 chilogrammi o litri e la massa totale netta di tali esplosivi non superi i 500 chilogrammi.
3. Gli esplosivi di cui al punto 1.4G possono essere trasportati con i liquidi e i gas infiammabili della categoria di trasporto 2, con gas non infiammabili e non tossici della categoria di trasporto 3 oppure con qualsiasi combinazione di tali sostanze nello stesso veicolo, purché la massa o il volume delle merci pericolose non superi complessivamente 200 chilogrammi o litri e la massa netta totale degli esplosivi non sia superiore a 20 chilogrammi.
4. Gli articoli esplosivi identificati con i numeri UN 0106, 0107 e 0257 possono essere trasportati insieme ad articoli esplosivi compresi nel gruppo di compatibilità D, E o F del quale sono costituenti. La quantità totale degli esplosivi identificati con i numeri UN 0106, 0107 e 0257 non dev'essere superiore a 20 chilogrammi.

RA-SQ 15.4

Oggetto: Differenziazione della «quantità totale massima per unità di trasporto» per le merci della classe 1 nelle categorie 1 e 2 della tabella di cui al punto 1.1.3.1.

Riferimento all'allegato della direttiva: 1.1.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Esenzioni connesse alla natura delle operazioni di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Da specificare in normative di imminente adozione.

Contenuto della normativa nazionale: Definizione di regole relative alle deroghe per quantità limitate e carichi misti di sostanze esplosive.

Osservazioni: L'obiettivo è quello di introdurre limiti differenti per quantità ridotte e fattori di moltiplicazione per carichi misti per le merci della classe 1 (50 per la categoria 1 e 500 per la categoria 2). Ai fini del calcolo dei carichi misti, i fattori di moltiplicazione dovrebbero essere di 20 per la categoria di trasporto 2 e di 2 per la categoria di trasporto 3.

ALLEGATO II**DEROGHE CONCESSE AGLI STATI MEMBRI PER IL TRASPORTO LOCALE LIMITATO AL PROPRIO TERRITORIO**

SVEZIA

RA-LT 14.1

Oggetto: Trasporto di rifiuti pericolosi verso gli appositi impianti di smaltimento.

Riferimento all'allegato della direttiva: Parte 2, punti 5.2 e 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Classificazione, marcatura, etichettatura e prescrizioni per la costruzione e la verifica degli imballaggi.

Riferimento alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Contenuto della normativa nazionale: La normativa contiene criteri di classificazione semplificati, prescrizioni meno restrittive per la costruzione e la verifica degli imballaggi e prescrizioni modificate per l'etichettatura e la marcatura. Anziché classificare i rifiuti pericolosi in base al RID, essa li suddivide in varie categorie; ogni categoria comprende sostanze che, in base al RID, possono essere imballate insieme (imballaggio in comune). Ogni imballaggio dev'essere contrassegnato, anziché dal numero UN, dal codice della categoria di appartenenza dei rifiuti.

Osservazioni: Queste norme si limitano a disciplinare il trasporto dei rifiuti pericolosi dai siti di riciclaggio pubblici agli appositi impianti di smaltimento.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 2003

che fissa una ripartizione finanziaria indicativa tra gli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nel quadro del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna 2003/2004

[notificata con il numero C(2003) 3047]

(2003/628/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Le norme concernenti la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti sono fissate dal regolamento (CE) n. 1493/1999 e dal regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1203/2003 ⁽⁴⁾, in particolare in ordine al potenziale produttivo.
- (2) Le disposizioni particolareggiate sulla pianificazione finanziaria e sulla partecipazione al finanziamento del regime di ristrutturazione e di riconversione stabilite dal regolamento (CE) n. 1227/2000 prevedono che i riferimenti ad un dato esercizio finanziario riguardino i pagamenti realmente effettuati dagli Stati membri nel periodo che va dal 16 ottobre di un anno al 15 ottobre dell'anno successivo.
- (3) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Commissione assegna ogni anno agli Stati membri una dotazione finanziaria iniziale secondo criteri oggettivi che tengono conto delle situazioni e delle esigenze specifiche nonché degli sforzi da compiere in funzione dell'obiettivo del regime.
- (4) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, le dotazioni finanziarie ripartite tra gli Stati membri tengono debitamente conto della proporzione della superficie viticola comunitaria esistente nello Stato membro interessato.
- (5) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999, è necessario che la dotazione finanziaria sia assegnata per un certo numero di ettari.

(6) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e di riconversione è superiore nelle regioni classificate come regioni dell'obiettivo n. 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1105/2003 ⁽⁶⁾.

(7) Occorre tener conto della compensazione per la perdita di reddito subita dal viticoltore nel periodo durante il quale il vigneto non è ancora nel ciclo di produzione.

(8) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1227/2000, qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro in un dato esercizio siano inferiori al 75 % degli importi della dotazione iniziale, le spese riconosciute per l'esercizio successivo e la corrispondente superficie totale sono ridotte di un terzo della differenza tra tale limite e le spese effettive sostenute durante l'esercizio di cui trattasi. Tale disposizione si applica per la campagna 2003/2004 al Lussemburgo.

(9) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, la dotazione iniziale è modificata in funzione delle spese effettive e in base a previsioni di spesa rivedute comunicate dagli Stati membri, tenendo presente l'obiettivo del regime e nei limiti dei fondi disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La ripartizione finanziaria indicativa tra gli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nel quadro del regolamento (CE) n. 1493/1999 per la campagna 2003/2004 figura nell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 168 del 5.7.2003, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 3.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Ripartizione finanziaria tra gli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nel quadro del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna 2003/2004

Stato membro	Superficie (ha)	Dotazione finanziaria (EUR)
Germania	2 116	13 989 772
Grecia	1 342	10 041 261
Spagna	20 940	150 958 937
Francia	12 745	111 219 120
Italia	17 063	120 110 532
Lussemburgo	11	86 842
Austria	1 260	7 815 311
Portogallo	3 174	28 978 225
Totale	58 651	443 200 000